# Comune di Cassago Brianza

Provincia di Lecco

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

# Indice

Articolo 1 - Oggetto	3
Articolo 2 - Funzionario responsabile	3
Articolo 3 - Disposizioni generali	3
Articolo 4 - Presupposto del Canone	3
Articolo 5 - Soggetto passivo	3
Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche	3
Articolo 7 - Rilascio dell'autorizzazione	4
Articolo 8 - Criteri per la determinazione della tariffa	4
Articolo 9 - Classificazione delle strade	4
Articolo 10 - Determinazione delle tariffe annuali	4
Articolo 11 - Determinazione delle tariffe giornaliere	5
Articolo 12 - Determinazione del Canone	5
Articolo 13 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici	6
Articolo 14 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali	6
Articolo 15 - Occupazione per commercio itinerante	6
Articolo 16 - Modalità e termini per il pagamento del Canone	7
Articolo 17 - Accertamenti - recupero Canone	8
Articolo 18 - Sanzioni e indennità	8
Articolo 19 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	9
Articolo 20 - Sospensione dell'attività di vendita	9
Articolo 21 - Autotutela	. 10
Articolo 22 - Riscossione coattiva	. 10
Articolo 23 - Disposizioni finali	. 10

#### Articolo 1 Oggetto

- 1. Il presente regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e della Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Cassago Brianza.
- 2. Il Canone di cui al presente regolamento si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

# Articolo 2 Funzionario responsabile

- 1. Al Funzionario responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del Canone.
- 2. In caso di concessione della gestione del Canone a terzi, il responsabile della gestione medesima è il Concessionario.

# Articolo 3 Disposizioni generali

- 1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
- 2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del Canone sono disciplinati dal presente regolamento.

# Articolo 4 Presupposto del Canone

1. Il Canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

# Articolo 5 Soggetto passivo

1. Il Canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

# Articolo 6 Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica; è vietato nel giorno di mercato in una zona compresa in un raggio di mt. 200 dall'area di mercato.
- 2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio competente con validità di 10 anni, che decorrono dalla data di primo rilascio ed è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di legge.

#### Articolo 7 Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al regolamento del mercato comunale ed al quadro normativo vigente in materia.

# Articolo 8 Criteri per la determinazione della tariffa

- 1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

# Articolo 9 Classificazione delle strade

- 1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- 2. La classificazione delle strade è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

# Articolo 10 Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il Canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 9 su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

# Articolo 11 Determinazione delle tariffe giornaliere

- 1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie di cui all'articolo 9 su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
- 2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
- 3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
- 4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

# Articolo 12 Determinazione del Canone

- 1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie.
- 2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 per cento sul Canone complessivamente determinato ai sensi del comma precedente.
- 3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al Canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il Canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del Canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

# Articolo 13 Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

- 1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
- 2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal regolamento del mercato comunale ed al quadro normativo vigente in materia.

# Articolo 14 Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal regolamento del mercato comunale ed al quadro normativo vigente in materia.

# Articolo 15 Occupazione per commercio itinerante

- 1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al regolamento del mercato comunale ed al quadro normativo vigente in materia.
- 2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
- a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
- 3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
- 4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con apposito provvedimento.
- 5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole infanzia, primaria e secondaria inferiore. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.
- 6. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

# Articolo 16 Modalità e termini per il pagamento del Canone

- 1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
- 2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione:
- 3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del Canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.3 - 31.5 - 31.7 - 31.10.
- 4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il Canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 31.5 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
- 5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 7. nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
- 8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 10,33. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
- 9. Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 18 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
- 11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

# Articolo 17 Accertamenti - recupero Canone

- 1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Locale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'ufficio competente nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri a mezzo di idoneo atto di nomina.
- 2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
- 3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del codice della strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del Canone per gli atti di pertinenza o al Concessionario.
- 4. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei Canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### Articolo 18 Sanzioni e indennità

- 1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
- 2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento si applicano:
- a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al Canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
- 4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore ad Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

- 5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
- 6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

# Articolo 19 Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

- 1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
- 2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
- 3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
- 4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 (sessanta) giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
- 5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Locale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in 7 (sette) giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

# Articolo 20 Sospensione dell'attività di vendita

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del Canone di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile dell'ufficio competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 (venti) giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

# Articolo 21 Autotutela

- 1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di 60 (sessanta) giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di 90 (novanta) giorni.
- 2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

#### Articolo 22 Riscossione coattiva

- 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
- 2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal Concessionario.

# Articolo 23 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia ed i regolamenti comunali vigenti per le parti non in contrasto con il presente regolamento.
- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
  In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore l'01/01/2021.